



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Prot. n.00102295/2018

San Marino, 17 settembre 2018/11718 d.F.R

CIRCOLARE APPLICATIVA
DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2018 N. 71
IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PATRIMONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

La presente lettera circolare è emanata ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 71 al fine di fornire indicazioni utili in merito all'applicazione dell'imposta straordinaria sui patrimoni immobiliari e mobiliari, così come definita dall'articolo 48 Legge 21 dicembre 2017 n. 147.

1. PRINCIPI GENERALI

La norma in oggetto adotta diverse modalità impositive con riferimento ai patrimoni di tipo immobiliare e mobiliare, lo schema che segue ne riporta gli estremi, fatta salva l'applicazione di esenzioni o detrazioni:

| <i>Soggetto passivo</i> | <i>Tipo di imposizione e base imponibile</i> | | |
|---|---|---|---|
| | Imposta straordinaria sui beni immobili situati in territorio | Imposta straordinaria sulle attività finanziarie | Imposta sul patrimonio netto delle società |
| Persone fisiche residenti | Sui beni immobili situati in territorio, anche in locazione finanziaria | Sulle attività finanziarie ovunque detenute | Non applicabile |
| Enti religiosi | Sui beni immobili situati in territorio, anche in locazione finanziaria | Sulle attività finanziarie ovunque detenute | Non applicabile |
| Persone fisiche residenti art. 13 D.D. 71/2018 | Sui beni immobili situati in territorio anche in locazione finanziaria | Sulle attività finanziarie detenute in territorio | Non applicabile |
| Persone fisiche non residenti | Sui beni immobili situati in territorio, anche in locazione finanziaria | Esenti | Non applicabile |
| Persone giuridiche, snc e società fra professionisti | Esenti | Esenti | Sul patrimonio netto delle società |
| Associazioni giuridicamente riconosciute | Esenti | Esenti | Esenti |
| Trust di diritto sammarinese | Sui beni immobili situati in territorio, anche in locazione finanziaria | Sulle attività finanziarie detenute in territorio | Esenti |
| Fondazioni di diritto sammarinese | Sui beni immobili situati in territorio, anche in locazione finanziaria | Sulle attività finanziarie detenute in territorio | Esenti |



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2. IMPOSTA STRAORDINARIA SUI BENI IMMOBILI SITUATI IN TERRITORIO

La base di calcolo dell'imposta è costituita dalle risultanze catastali ed urbanistiche al 31 dicembre 2017 e si riferiscono quindi alla situazione di fatto presente a tale data, come risultante agli atti dei competenti Uffici dell'Amministrazione Pubblica.

I **soggetti passivi** sono, fatte salve le deroghe citate successivamente, le persone fisiche, sia residenti che non residenti in territorio, le fondazioni, i trust di diritto sammarinese e gli enti religiosi titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento di beni immobili (fabbricati o terreni) iscritti a Catasto. L'imposta è dovuta per intero anche in caso di acquisizione del bene o del diritto sul bene nel corso dell'anno 2017.

L'imposta si applica sulle singole unità immobiliari e su ogni particella ed è calcolata in base alla quota o ai millesimi di titolarità del diritto e secondo le modalità di calcolo dell'imposta lorda di seguito descritta.

Le uniche esenzioni riguardano i beni dell'Eccellentissima Camera, degli Enti del Settore pubblico allargato e i beni iscritti nella categoria catastale E1 ovvero i beni destinati all'esercizio pubblico del culto.

In caso di variazioni in aumento o in diminuzione della rendita catastale per effetto delle variazioni catastali presentate entro il 31/12/2017, il soggetto passivo è tenuto al pagamento di un conguaglio dell'imposta o ha facoltà di richiedere il rimborso della stessa.

L'Ufficio Tecnico del Catasto (di seguito UTC), sulla base delle risultanze catastali al 31 dicembre 2017 e delle informazioni urbanistiche, ha provveduto ad elaborare per ciascun soggetto passivo il prospetto del calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili per ogni singola unità immobiliare e per ogni particella iscritte al Catasto Fabbricati e Terreni sulla base della quota o dei millesimi di titolarità.

Il prospetto è reso disponibile dall'UTC **al lordo degli abbattimenti e delle detrazioni previste** dal Decreto Delegato n. 71/2018 artt.3 e 4 fatto salvo gli abbattimenti previsti dal comma 6 e 7 dell'art. 4, che in ragione della loro natura soggettiva saranno necessariamente oggetto di autoliquidazione da parte del soggetto passivo con il ricalcolo dell'imposta dovuta, comprese le detrazioni in favore del coniuge o dei parenti in linea retta di primo grado del soggetto passivo.

Il prospetto è così distinto:

- 1) CATASTO FABBRICATI
- 2) CATASTO TERRENI
- 3) CATASTO FABBRICATI – INTESTAZIONI PER LA "PROPRIA CONGRUENZA"
- 4) CATASTO TERRENI – INTESTAZIONI PER LA "PROPRIA CONGRUENZA".

La trasmissione del prospetto da parte dell'UTC è effettuata come segue:

- per i soggetti passivi non residenti a mezzo invio del prospetto presso la residenza estera conosciuta;
- per i soggetti passivi residenti esclusivamente in via telematica, sul sito www.pa.sm richiedendo l'accesso al servizio: IPS IMPOSTA PATRIMONIALE STRAORDINARIA, è possibile stampare il prospetto dell' U.T.C. e attraverso il servizio IGR Imposte Dirette Patrimoniale nella sezione IPS IMPOSTA PATRIMONIALE STRAORDINARIA è possibile

Santi



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

compilare la Dichiarazione Imposta Patrimoniale Straordinaria al fine di consentire la corretta effettuazione delle detrazioni e abbattimenti previsti.

2.1 Il calcolo dell'imposta:

Ai fini del calcolo dell'imposta sui patrimoni immobiliari va specificato che le percentuali e le quote fisse sono riportate nella tabella all'art. 2 del D.D. n.71/2018

1) FABBRICATI

- Imposta abitazioni = (quota fissa + quota variabile) x 125/100 x quota diritto;
- Imposta altri fabbricati = (quota fissa + quota variabile) x quota diritto.

2) TERRENI

- Imposta terreni agricoli = R.C. x quota diritto;
- Imposta terreni edificabili = R.C. x coefficiente x quota diritto.

3 - 4) FABBRICATI e TERRENI INTESTAZIONI PER LA "PROPRIA CONGRUENZA"

- Imposta abitazioni = (quota fissa + quota variabile) x 125/100;
- Imposta altri fabbricati = (quota fissa + quota variabile);
- Imposta terreni agricoli = R.C.;
- Imposta terreni edificabili = R.C. x coefficiente;

Note esplicative per il calcolo:

R.C.= Rendita catastale rivalutata

- Rendita catastale (alla formazione del nuovo catasto nel 1954) x coefficiente (previsto dalla Legge 18 dicembre 2003 n.165, art.81: coefficiente 60 categorie ordinarie a catasto fabbricati, coefficiente 35 per categorie speciali a catasto fabbricati; coefficiente 10 per i terreni a catasto terreni).

- Rendita € 0,026/mq per i terreni censiti a Catasto senza Rendita catastale

Quota variabile: % della R.C.;

Quota fissa: importi in base alla categoria e classe del bene immobile.

L'ammontare dell'imposta calcolata è abbattuta nella misura del 25%, così come determinato dall'art. 1 del D.D. n. 71/2018 o del 50% se il fabbricato è abitazione sede di residenza anagrafica come previsto all'art. 3 comma 1 lettera a), quest'ultimo beneficio può essere usufruito solo attraverso la compilazione della Dichiarazione Imposta Patrimoniale Straordinaria.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2.2 Variazioni catastali

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del D.D. n. 71/2018 per gli immobili o unità immobiliari oggetto di aggiornamento catastale sarà dovuto un conguaglio o richiesta di rimborso dell'imposta nei casi in cui ci sia una variazione della rendita catastale in aumento o in diminuzione. L'UTC, una volta accertata la pratica di aggiornamento catastale, già presentata al 31/12/2017, invierà entro tre anni dall'entrata in vigore della norma un nuovo prospetto con l'importo del conguaglio dell'imposta dovuta, il cui pagamento o richiesta di rimborso dovrà essere effettuato entro novanta giorni dal ricevimento del nuovo prospetto, esclusivamente on-line tramite Dichiarazione Imposta Patrimoniale Straordinaria.

2.3 Immobili con intestazioni "propria congruenza"

Il prospetto del calcolo dell'imposta in immobili con intestazioni "propria congruenza" non tiene in considerazione la quota di diritto riferita all'immobile di spettanza. In tal caso quindi, gli immobili devono essere oggetto di autodichiarazione nell'ambito della procedura di autoliquidazione. Nello specifico dovranno essere dichiarati gli immobili o unità immobiliari di spettanza congiuntamente alla relativa quota di diritto al fine del ricalcolo esatto dell'imposta dovuta.

La predetta dichiarazione ha effetti esclusivamente ai fini del ricalcolo dell'imposta e non sull'identificazione della quota di diritto a Catasto, la cui variazione contempla necessariamente la presentazione di domanda di voltura preceduta dalla stipula/emissione di un apposito titolo (atti pubblici o atti giudiziari o scritture autenticate da notaio ai sensi della Legge 29 ottobre 1981 n.88 - Regolamento per la conservazione e l'aggiornamento del Catasto Terreni e Fabbricati).

2.4 Immobili di proprietà di società finanziarie o di istituti bancari

In caso di beni immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria, la società locatrice, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art.5 del decreto delegato in oggetto, agisce in qualità di sostituto d'imposta ed è tenuta al versamento dell'imposta e si rivale nei confronti dell'utilizzatore. Il prospetto reso disponibile sull'applicativo "Imposta Patrimoniale Straordinaria" indica l'imposta dovuta in relazione a ciascuna unità immobiliare o terreno, ed è inviato alla medesima società locatrice che ne cura la trasmissione agli utilizzatori. Gli eventuali abbattimenti e detrazioni spettanti all'utilizzatore devono effettuarsi in sede di dichiarazione IPS della società locatrice.

La società locatrice che, invece, intenda lasciare in capo agli utilizzatori il versamento dell'imposta è tenuta a trasmettere all'Ufficio Tributario sull'applicativo informatico l'elenco dei beni immobili e dei relativi utilizzatori al 31 dicembre 2017 entro il 30 settembre 2018 dei dati sull'applicativo "Imposta Patrimoniale Straordinaria" presente sul sito www.pa.sm.

Le società bancarie e finanziarie sono tenute a convalidare le sole pertinenze catastali riconducibili ai soggetti passivi obbligati al versamento dell'imposta straordinaria sugli immobili, sul portale www.pa.sm nel servizio



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

“Imposta Patrimoniale Straordinaria” sia per le società che intendano lasciare in capo agli utilizzatori che per le società che agiscono da sostituto d’imposta.

In caso di opzione della procedura prevista dal comma 4 dell’art.5, entro il 31 marzo 2019, la società locatrice trasmette all’Ufficio Tributario il resoconto dei versamenti effettuati direttamente dagli utilizzatori e, nei casi di mancato o parziale assolvimento dell’obbligo, è tenuta a versare l’imposta entro il 30 aprile 2019.

Nel caso di trasferimenti, avvenuti successivamente al 31 dicembre 2017, di diritti reali fra società locatrici di beni immobili concessi in locazione finanziaria, le disposizioni della presente circolare si applicano alla società cessionaria, come sopra specificato. La società cedente è tenuta a comunicare alla società cessionaria ed all’Ufficio Tributario gli adempimenti effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

2.5 Detrazioni ed abbattimenti soggettivi

Il soggetto passivo può provvedere direttamente o tramite soggetto delegato, al ricalcolo dell’imposta accedendo alla procedura informatica. **La Dichiarazione Imposta Patrimoniale Straordinaria è atto necessario per la certificazione delle detrazioni e degli abbattimenti di cui si ha diritto**, come stabilito agli artt. 3, 4, 4bis del D.D. n. 71/2018.

Il soggetto passivo in presenza di un completo abbattimento dell’imposta è tenuto comunque a compilare e convalidare la dichiarazione, entro i termini previsti.

2.5.1 Le detrazioni

Le detrazioni d’imposta previste sono le seguenti:

a) fino a € 400,00 per la “prima casa” (intesa come residenza anagrafica del nucleo familiare dell’intestatario o del coniuge separato/divorziato o del parente in linea retta di primo grado figlio/ genitore- dell’intestatario dell’immobile). La detrazione è riconosciuta esclusivamente per le unità immobiliari (subalterno) classificate a catasto come abitazioni: A1, A2, A3, A4 o A7, calcolata in base alla quota di diritto.

Tale detrazione è riconosciuta anche:

- a coloro che al 31 dicembre 2017 risultano residenti in strutture protette per anziani o per disabili a condizione che l’abitazione non sia locata o residenza anagrafica del coniuge o parente in linea retta di primo grado;
- al titolare del diritto di proprietà distinta al Catasto Fabbricati e Terreni in base a quota millesimale o quota indivisa, nel caso di abitazione sede della residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare. Ai fini del riconoscimento dell’intera detrazione il titolare del diritto di proprietà è tenuto, entro il 31 dicembre 2018 all’aggiornamento catastale o alla stipula di apposito titolo che identifica la quota di diritto dell’unità immobiliare destinata all’abitazione.

b) alla detrazione di cui al punto a), si aggiungono € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare, purché il nucleo sia composto da più di quattro membri legati da una parentela di primo o secondo grado in linea retta e conviventi con il contribuente, tale esenzione si applica dal 5° componente;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- c) fino ad € 400,00 per le unità immobiliari riconducibili a sede effettiva dell'attività economica del contribuente, così come risulta agli atti dei competenti Uffici. Tale detrazione è riconosciuta anche qualora l'unità immobiliare sia sede dell'attività economica o professionale del coniuge o di un parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo, purché vi sia un contratto registrato e valido alla data del 31/12/2017. La detrazione è riconosciuta esclusivamente per le unità immobiliari (subalterno) classificate come: A6; B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 o D7;
- d) in alternativa al punto c), e se in possesso dei medesimi requisiti previsti nello stesso punto c), è riconosciuta l'applicazione di una sola quota fissa (quella con il valore maggiore) in caso di più unità immobiliari che costituiscono la sede dell'esercizio effettivo dell'attività. In questo caso nel ricalcolo dell'imposta si considera il valore della quota fissa più alta e gli importi delle quote variabili relativi alle rendite catastali. Tale detrazione non è cumulabile con quella del superiore punto ed è riconosciuta esclusivamente per gli immobili classificati come: A6; B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D5, D6 o D7;
- e) è riconosciuta la detrazione di cui ai precedenti punti anche agli immobili di proprietà di enti religiosi purché sedi di abitazione di religiosi (canoniche) o di attività connesse alla natura dell'ente purché non destinate ad attività economiche o locate a terzi;
- f) sono riconosciute le detrazioni previste alle lettere a) e b) al socio di una cooperativa di abitazione, nel caso di abitazione sede di residenza anagrafica in territorio del nucleo familiare qualora il titolo del diritto di proprietà sia trasferito al socio entro il 31 dicembre 2018;
- g) è consentita la detrazione dell'imposta per immobili oggetto di esproprio secondo le modalità di cui all'articolo 3 comma 8 del Decreto Delegato n. 71/2018;
- h) Le detrazioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute anche agli immobili di proprietà di società finanziarie e bancarie in capo ai soggetti passivi conduttori (persone fisiche); nei casi in cui la società agisca da sostituto d'imposta, questa è tenuta a trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall'utilizzatore, attestante i requisiti cui è subordinata l'applicazione della detrazione.

2.5.2 Gli Abbattimenti

Dall'imposta relativa ai terreni agricoli sono consentiti i seguenti abbattimenti:

- a) abbattimento dell'80% della rendita catastale (R.C.), ovvero dell'imposta, nel caso di terreni intestati a coltivatori diretti in possesso di codice operatore professionale rilasciato dall'UGRAA al 31/12/2017. È riconosciuta la medesima detrazione al coniuge o parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo che concede il proprio terreno al coniuge o figlio/genitore che sia un coltivatore diretto con codice operatore professionale;
- b) abbattimento del 50% della rendita catastale (R.C.), ovvero dell'imposta nel caso di terreni intestati a pensionati agricoli, limitatamente ai terreni effettivamente coltivati come da registro coltivazioni 2017 tenuto dall'U.G.R.A.A.;
- c) abbattimento del 50% della rendita catastale (R.C.), ovvero dell'imposta, nel caso di terreni agricoli intestati a imprenditori agricoli e con codice operatore economico. È riconosciuta la medesima detrazione al coniuge o parente in linea retta di primo grado del soggetto passivo che concede il proprio terreno al coniuge o figlio/genitore che sia un imprenditore agricolo con codice operatore economico;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

d) abbattimento del 20% della rendita catastale (R.C.), ovvero dell'imposta, nel caso di terreni intestati a coltivatori part-time con codice di operatore agricolo non professionale rilasciato dall'UGRAA.

e) dall'imposta per i terreni agricoli è ammesso di portare in detrazione in favore del soggetto passivo titolare di codice operatore rilasciato dall'UGRAA un abbattimento dell'80% della rendita catastale rivalutata qualora, indipendentemente dai requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135, lo stesso adotti un metodo di coltura agro ecologico secondo quanto previsto dalla Legge 27 ottobre 2017 n.126.

Nota bene:

- Le detrazioni e gli abbattimenti sono proporzionate alla quota di proprietà o di titolarità del diritto.
- I titolari di codice operatore rilasciato dall'U.G.R.A.A. di cui ai superiori punti a), c) e d) devono possedere, al 31 dicembre 2017, i requisiti previsti all'articolo 3 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 ovvero se del caso dalla Legge 27 ottobre 2017 n.126.
- L'imposta è dovuta dagli operatori economici persone fisiche titolari di licenza che alla data prevista per il pagamento abbiano la licenza sospesa o cessata, e dagli operatori economici persone fisiche per i quali è aperta procedura concorsuale.
- Il soggetto che, per usufruire delle detrazioni dell'imposta straordinaria sugli immobili, rende dichiarazioni non veritiere è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all'art.297 del Codice Penale.
- All'atto della formalizzazione della delega ad operare per l'accesso alla procedura informatica, è opportuno che il soggetto delegato si faccia rilasciare circostanziata dichiarazione delle detrazioni/abbattimenti di cui ha diritto il soggetto passivo. Si ricorda che il responsabile delle dichiarazioni rilasciate e oggetto di eventuali sanzioni è sempre e comunque il soggetto passivo.
- L'accesso alla procedura di autocertificazione è necessaria anche da parte di chi, per effetto dell'applicazione delle detrazioni/abbattimenti, non deve assolvere alcuna imposta.

2.6 Le esenzioni

Sono previste le seguenti esenzioni per l'imposta sui patrimoni immobiliari:

- a) se l'ammontare della stessa è pari o inferiore a dieci euro, anche in caso di ricalcolo dell'imposta mediante la procedura di autoliquidazione per il riconoscimento delle detrazioni e/o abbattimenti;
- b) per gli immobili oggetto di locazione finanziaria il cui contratto sia stato dichiarato risolto prima della entrata in vigore del presente decreto delegato, indipendentemente dall'avvenuta restituzione del bene;
- c) dai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società di cui all'articolo 12.

È ammesso il rimborso dell'imposta, per importi superiori a dieci euro, in caso di errore materiale del soggetto passivo. Il rimborso deve essere richiesto entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste dal presente decreto delegato tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico. Superato detto termine decade il diritto al rimborso.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

L'imposta è dovuta anche da parte dei soggetti che usufruiscono di esenzioni fiscali, di abbattimenti di imposta o di altri tipi di agevolazioni.

* L'imposta straordinaria sul valore degli immobili non può essere portata in deduzione dal reddito.

3. IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE OVUNQUE DETENUTE

I soggetti passivi dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie, fatte salve le deroghe citate successivamente, sono:

- 1) le **persone fisiche residenti** anagraficamente al 25/06/2018 con esclusione dei minorenni;
- 2) **trust di diritto sammarinese** vigenti al 31/12/2017 limitatamente alle attività detenute in territorio;
- 3) **fondazioni di diritto sammarinese** vigenti al 31/12/2017, limitatamente alle attività detenute in territorio;
- 4) enti religiosi.

La base imponibile è costituita dal valore delle attività finanziarie (così come definite dall'allegato A del D.D. n. 71/2018) di **valore complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro** detenute anche per il tramite di una società fiduciaria o per interposta persona:

- 1) attività di cui all'allegato 2 della Legge 17 Novembre 2005 n. 65
 - a) azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
 - b) obbligazioni, titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
 - c) le quote di fondi comuni di investimento;
 - d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
 - e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
 - f) contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

2) polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, e previdenza integrativa quando l'importo capitalizzato è **pari o superiore a 20.000,00 euro** alla data del 31 dicembre 2017. Si precisa che il valore capitalizzato nel caso di più polizze è considerato complessivamente.

Il valore delle polizze, se inferiore a € 20.000,00, non rientra nel computo del **valore complessivo** delle attività finanziarie di cui ai punti 1, 3 e 4.

3) metalli preziosi allo stato grezzo o monetario;

4) depositi in conto corrente e depositi a risparmio con esclusione di quelli detenuti nelle banche sammarinesi di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, così come definita all'articolo I.I.2, comma 1, numero 63, del Regolamento numero 2007-07.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso applicando l'aliquota dello 0,5%; in caso di rapporti cointestati si presume la titolarità per quote paritetiche per ciascun cointestatario.

Si precisa che:

- il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al **31 dicembre 2017** nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero;
- nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore. A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre 2017. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo;
- per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso;
- qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale;
- nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Per le persone fisiche che hanno ottenuto la residenza nella Repubblica di San Marino in applicazione del Titolo II (Misure di attrazione degli investimenti) della Legge 27 giugno 2013 n. 71, dell'articolo 22 bis della Legge 27 giugno 2013 n. 71 (Residenza per motivi economici), introdotto con l'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n. 115 e dell'articolo 16 bis della Legge 28 giugno 2010 n. 118 (Residenza elettiva), introdotto con l'articolo 19 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 ovvero hanno ottenuto la residenza nella Repubblica di San Marino dopo l'1 gennaio 2015 l'imposta si applica limitatamente alle disponibilità finanziarie detenute in territorio sammarinese.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Nella compilazione della Dichiarazione Imposta Patrimoniale Straordinaria, sarà possibile caricare gli strumenti finanziari indicati nell'autonomo allegato "Disponibilità finanziario-patrimoniale" della dichiarazione dei redditi Modello IGR- L per il periodo d'imposta 2017.

4. IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE SOCIETÀ

I **soggetti passivi** dell'imposta sul patrimonio netto delle società, fatte salve le deroghe, sono le persone giuridiche ed enti ad esse assimilati residenti nel territorio dello Stato con esclusione delle associazioni giuridicamente riconosciute, delle fondazioni e dei trust.

La **base imponibile** è costituita dal patrimonio netto come indicato all'articolo 77 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, diminuito dell'utile d'esercizio e risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

Concorrono a formare il patrimonio netto imponibile, come componenti positivi, oltre al capitale sociale ancorché non versato, tutti i tipi di riserve, indipendentemente dal regime fiscale a cui siano soggette, gli utili di precedenti esercizi che sono stati riportati a nuovo e, come componenti negativi, le perdite di cui sia stata rinviata la copertura.

Diversamente vale per gli utili e le perdite d'esercizio in quanto, mentre le perdite decrementano il patrimonio netto imponibile fin dall'esercizio in cui siano state prodotte, gli utili di esercizio lo incrementano soltanto a partire dall'esercizio successivo di produzione, sempreché non siano stati nel frattempo distribuiti ai soci. L'imposta è pari al 0,3% del valore di cui sopra.

Per i soggetti di cui sopra che al 31 dicembre 2017 possiedono azioni, titoli simili o quote di partecipazione in società o enti soggetti alla presente imposta il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli simili o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio. Nel caso di partecipazioni in società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione prevista al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione.

Per evitare una impropria doppia tassazione, le società che possiedono partecipazioni in altre società assoggettate ad imposta sul patrimonio netto riducono la propria base imponibile del valore contabile delle partecipazioni o, se minore, del valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto, assoggettato a tassazione della società partecipata. Nel caso di partecipazioni in società residenti possedute indirettamente, per calcolare la percentuale di possesso indiretto sarà sufficiente applicare la percentuale di possesso espressa dalla partecipazione nella società non residente alla percentuale di possesso espressa dalla partecipazione posseduta nella società residente (esempio: la società residente A detiene il 50% della società non residente B che a sua volta detiene il 30% della società residente C. La riduzione spettante per la società A sarà pari al 15% del minor valore tra patrimonio netto imponibile e il valore contabile della partecipazione della società C).

Per gli istituiti bancari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 l'imposta è applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli simili, a



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

condizione e nella misura in cui Banca Centrale ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza. L'imposta non è compensabile con i crediti d'imposta di cui ai Decreti Legge 27 ottobre 2011 n. 174, 31 maggio 2012 n. 61 e 27 giugno 2013 n. 72.

Sono esenti dall'imposta le società sottoposte a procedura concorsuale alla data del 25 Giugno 2018.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono previste le seguenti forme di pagamento delle imposte:

a) Attraverso il sostituto d'imposta limitatamente alla raccolta indiretta detenuta dal soggetto passivo presso istituti bancari sammarinesi

Alla data del 31 luglio 2018 gli istituti di credito di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 hanno addebitato al soggetto passivo, nei limiti delle disponibilità liquide di quest'ultimo, l'importo dell'imposta dovuta in relazione alla raccolta indiretta detenuta dal soggetto passivo presso la stessa banca. Entro il 30 settembre 2018 la banca consegna, al soggetto passivo, apposita certificazione attestante l'addebito operato.

Qualora il soggetto passivo non abbia disponibilità liquide pari alla somma dovuta a titolo d'imposta, la banca è tenuta a segnalare la mancata esecuzione totale o parziale dell'addebito secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Tributario. In tal caso il soggetto passivo è tenuto al versamento dell'imposta entro i termini ordinari.

Nel caso in cui la ritenuta subita non sia dovuta, il soggetto passivo può utilizzare l'importo della ritenuta operata a compensazione o richiederne il rimborso in sede di Dichiarazione Imposta Patrimoniale Straordinaria.

b) Pagamento diretto

La dichiarazione compilata in via telematica, inserendo le eventuali detrazioni previste agli art. 3, 4, 4bis, deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2018. Entro tale termine deve altresì essere versata l'imposta. L'imposta non è deducibile ai fini della imposta generale sui redditi e non può essere pagata mediante compensazione con altri crediti.

Per qualsiasi pagamento il cui importo complessivo a carico del soggetto passivo sia pari o superiore alla somma di € 1.000,00 è riconosciuta la facoltà di suddividere l'imposta in due rate di uguale entità. I termini per la prima rata rimangono fissati al 31 ottobre 2018 mentre la seconda rata scadrà il 20 dicembre 2018.

Qualora il soggetto passivo sia deceduto alla data del pagamento dell'imposta l'obbligazione tributaria si trasmette agli eredi.

Nel caso di pagamento dell'imposta sui patrimoni immobiliari, per i soli residenti all'estero, è previsto l'invio dall'U.T.C. per ciascun soggetto passivo, della comunicazione con in allegato il prospetto del calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili.

Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli degli istituti bancari sammarinesi, tramite bonifico bancario o tramite carta di credito in sede di compilazione telematica della dichiarazione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Coordinate bancarie:

- Beneficiario: Ecc.ma Camera – Ufficio Tributario;
- Codice area 012; causale: 930 "Imposta Patrimoniale Straordinaria";
- Coordinate Bancarie: SM81 K 03225 09800 000010006039 BIC/SWIFT code: ICSMSMSMXXX;
- Causale: Codice ISS, cognome e nome del contribuente, "anno 2017".

c) Pagamento dilazionato

Per importi superiori a € 600,00 è prevista la possibilità di chiedere all'Ufficio Tributario, almeno 15 gg. prima del termine ordinario di pagamento, l'iscrizione a ruolo speciale dell'imposta dovuta in modo da poter usufruire della dilazione di pagamento concessa da Banca Centrale – Servizio di Esattoria, ai sensi dell'art.34 della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e successive modifiche. La dilazione prevista dalla Legge per un massimo di 60 rate comporta l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali (attualmente pari al 4% complessivo). La dilazione deve essere garantita da fideiussione o iscrizione di ipoteca sugli immobili.

6. SANZIONI

Il ritardato pagamento dell'imposta, comporta l'applicazione degli interessi nella misura del 4% (da calcolarsi dalla data di scadenza fino al giorno di pagamento) ed al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

- a) sanzione pari al 20% dell'imposta o della rata o del conguaglio nel caso di pagamenti effettuati entro trenta giorni dalle rispettive scadenze;
- b) sanzione pari al 50% dell'imposta o della rata o del conguaglio nel caso di pagamenti effettuati dopo trenta giorni ed entro centottanta giorni dalle rispettive scadenze;
- c) sanzione pari al 100% dell'imposta per omessi pagamenti o pagamenti effettuati dopo centottanta giorni.

È ammessa l'oblazione volontaria qualora il soggetto, oltre al pagamento dell'imposta e degli interessi, provveda al pagamento immediato della metà della sanzione prevista.

È ammessa la rettifica dell'ammontare dell'imposta da parte del soggetto obbligato che rilevi, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 5 e 6, un mancato o insufficiente pagamento dell'imposta e che non sia sottoposto dall'Ufficio Tributario a verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il soggetto obbligato è tenuto al pagamento dell'imposta, della sanzione pecuniaria amministrativa del 10% dell'ammontare della rettifica e al pagamento degli interessi nella misura del 4 %.

In caso di mancati o parziali pagamenti l'imposta dovuta e non versata verrà iscritta a ruolo ai sensi della Legge n. 70/2004 e successive modifiche. E' ammesso ricorso ai sensi dell'art. 34 della Legge 70/2004.

Selli



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

La Dichiarazione Imposta Patrimoniale Straordinaria (IPS) è unica, comprensiva di tutti i patrimoni da dichiarare di cui al D.D. n. 71/2018: imposta straordinaria sugli immobili a R.S.M., imposta straordinaria sulle attività finanziarie ovunque detenute, imposta straordinaria sul patrimonio netto delle società.

Le precedenti deleghe rilasciate dai contribuenti, non ancora scadute, per l'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) sono valide anche per la compilazione dell'IMPOSTA PATRIMONIALE STRAORDINARIA (IPS).

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni che riguardano il calcolo dell'imposta relativa agli immobili è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Catasto tel. +378 0549 882113-882114 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

Per ulteriori informazioni che riguardano la Dichiarazione per l'Imposta Patrimoniale Straordinaria e i relativi pagamenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributario:

tel.+378 0549 885452 o via mail livia.leardini@pa.sm per le persone fisiche.

tel.+378 0549 883236 o via mail elisa.demattia@pa.sm per le persone giuridiche.

Per ulteriori informazioni che riguardano la registrazione sul portale www.pa.sm è possibile rivolgersi al Cis Coop mail info@ciscoop.sm.

Ci si riserva in caso di necessità di integrare la presente circolare con ulteriori informazioni e modalità applicative. Le eventuali successive informazioni saranno disponibili direttamente sul sito www.pa.sm.

IL SEGRETARIO DI STATO

-Simone Celli-